

STATUTO

AMBROSIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SELVAZZANO DENTRO PD VIA
EUGANEA 120

Numero REA: PD - 309900

Codice fiscale: 03436690287

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al N. 3019/2200

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Selvazzano Dentro, la Società cooperativa denominata "AMBROSIA Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata". La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, sulla base della previsione dell'articolo 2519 c.c., comma secondo.

2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria anche prima della scadenza, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, alla salvaguardia e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di attività e servizi socio-sanitari ed educativi nonché di tutte le attività ad esse connesse se volte al miglioramento sociale ed economico delle condizioni di vita dei soci e della collettività in generale, alla partecipazione dei soci ai problemi della società nei suoi aspetti di ordine sociale e sanitario, nonché all'organizzazione del lavoro per favorire il benessere fisico dei soci lavoratori e la valorizzazione della loro professionalità.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:

- 1 La gestione ed erogazione di servizi infermieristici professionali di base e ad alta specialità, secondo la normativa vigente;
- 2 La gestione di servizi di sanità e assistenza sociale e sanitaria presso: ospedali e case di cura generici; ospedali e case di cura specialistici; istituti, cliniche e policlinici universitari; ospedali e case di cura per lunga degenza; servizi degli studi medici di medicina generale; ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale; attività dei centri di radioterapia; attività dei centri di dialisi; altri studi medici specialistici e poliambulatori; fisioterapia; attività svolta da psicologi; servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari; studi clinici e ricerca.
- 3 L'assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili; altre attività di assistenza sociale non residenziale.

- 4 La gestione diretta ed indiretta di servizi di scuola bus per studenti e bambini, l'assistenza educativa extra scolastica sia in forma collettiva che individuale;
 - 5 Il servizio di assistenza e vigilanza per bambini a domicilio e/o ospedaliera e/o presso colonie, centri ricreativi, asili nido, scuole materne e simili;
 - 6 Il servizio di assistenza e vigilanza a soggetti anziani, domiciliare e/o ospedaliera ed anche durante soggiorni estivi;
 - 7 Servizi di assistenza sociale residenziale; strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani; strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti; strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili; altre strutture di assistenza sociale residenziale;
 - 8 Il trasporto, la distribuzione e la somministrazione di pasti nei confronti dei predetti soggetti;
 - 9 Il trasporto di persone e di cose per conto di enti pubblici e privati; il trasporto di biancheria per anziani ed inabili;
 - 10 I servizi di manutenzione e piccole riparazioni domestiche, in ogni ambiente pubblico o privato, i servizi di manutenzione e gestione cimiteriale; i servizi di giardinaggio e manutenzione del verde di interesse pubblico, con relativa raccolta e smaltimento, i servizi di pulizia e risanamento in immobili civili ed industriali pubblici e privati;
 - 11 L'attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale socio-assistenziale, sanitario e non, addetto alle attività statutariamente previste;
 - 12 La diffusione e promozione della cultura del primo soccorso sensibilizzando tutti coloro che vivono in comunità, luoghi affollati, centri sportivi, centri sociali;
 - 13 La formazione di corsi teorico pratici sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare su adulti, bambini e lattanti, con uso del defibrillatore;
 - 14 La promozione e diffusione della cultura del primo soccorso attraverso corsi nelle scuole, amministrazioni pubbliche ed aziende;
 - 15 La sorveglianza sanitaria ai lavoratori presso le aziende private in collaborazione con il Medico del lavoro: visite mediche, accertamenti diagnostici (spirometria, audiometria, elettrocardiogramma, prelievi bioumorali);
 - 16 La formazione aziendale ai lavoratori: primo soccorso in riferimento alla categoria di rischio dell'azienda; corsi di rianimazione cardio polmonare con utilizzo del defibrillatore (BLS-D);
 - 17 L'attività di segreteria front-office e back-office per i clienti in esterno;
 - 18 La formazione di corsi di educazione continua in medicina (ECM) per tutte le professioni sanitarie: corsi residenziali, corsi a distanza (FAD), formazione sul campo (stage e tirocinio);
 - 19 I servizi di assistenza sanitaria alle persone mediante la telemedicina: monitoraggio remoto, tele triage, ed educazione a distanza;
 - 20 Il sostegno alle famiglie: circoli per lo scambio intergenerazionale (Age Friendly), progetti per le famiglie con genitori anziani e per le famiglie con figli disabili;
 - 21 La consulenza alle aziende private con riguardo a progetti di sostenibilità in ambito sociale secondo i criteri dell'ESG (Environmental, Social, Governance);
 - 22 L'attività di Welfare presso le aziende private.
- Per il raggiungimento delle proprie finalità la cooperativa potrà inoltre promuovere ed esercitare:
- 1 Lo studio, lo sviluppo interdisciplinare della professione di infermiere, vigilatrice d'infanzia, ostetrico, assistente sanitario, fisioterapico, psicologi,

- scienze motorie e di tutto il personale addetto all'attività della cooperativa;
- 2 L'organizzazione di confronti scientifici, seminari, corsi di formazione, conferenze, programmi di sensibilizzazione sui problemi di interesse generale riguardanti l'assistenza sanitaria, socio-assistenziale, servizi sanitari, attività di animazione, progetti comunitari nel campo dei servizi socio-assistenziali, sanitari attinenti agli scopi statutari;
 - 3 L'organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione continua, di corsi di credito formativo, di incontri, tavole rotonde, sperimentazioni ed ogni altra iniziativa utile per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle finalità istituzionali;
 - 4 La produzione di periodici di formazione relativamente alle tematiche sanitarie, socio-assistenziali, sociali, la collaborazione in progetti locali, nazionali ed internazionali di interesse sanitario e sociale; l'attivazione di scambi culturali con realtà estere nel campo sanitario, sociale relativamente agli scopi statutari;
 - 5 Il commercio al dettaglio di bevande, prodotti macrobiotici e dietetici (integratori alimentari), articoli igienico-sanitari, articoli medicali e ortopedici effettuati anche via internet;
 - 6 Altre attività di servizi - attività di organizzazioni associative; attività di associazioni professionali; attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini; attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby; attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale; attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente; attività di altre organizzazioni associative anche sportive;
 - 7 Attività professionali, scientifiche e tecniche; ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche.

Sempre per il raggiungimento del proprio oggetto la cooperativa potrà partecipare a gare di appalto, nonché avvalersi di collaborazioni esterne, cooperando con studi professionali e/o strutture, organizzazioni e società specializzate, per portare a termine lo scopo statutario, anche stipulando apposite convenzioni o accordi come previsto dalle norme vigenti, nonché svolgere, nei limiti di legge, le attività strumentali necessarie od utili per il conseguimento degli obbiettivi di cui sopra.

Essa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione del suo scopo, e comunque direttamente o indirettamente attinenti allo stesso, nonché tra l'altro, al solo scopo esemplificativo:

- 1 Assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale;
- 2 Dare adesione e partecipazione ad enti economici e consortili e fideiussori diretti a consolidare lo sviluppo e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3 Concedere avalli e fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito anche agli enti cui la cooperativa aderisce;
- 4 Avvalersi di tutte le provvidenze messe in essere dagli enti locali (comuni, province, regioni), dallo stato e dall'Unione Europea ed utilizzare le prestazioni degli organi finanziari comunque forniti da questi enti;

- 5 Raccogliere fondi tra i soci, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, predisponendo all'uopo, se opportuno, apposito regolamento, secondo i limiti e con l'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti ed in particolare di quanto prescritto dalla delibera del comitato interministeriale credito e risparmio del 3 marzo 1994 n. 58;
- 6 La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

5 (Soci cooperatori)

Sono denominati "soci cooperatori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica. Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge) e che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

Essi devono avere una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione, devono essere in condizione di partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Possono essere, altresì, ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Potranno essere altresì soci enti o società che non abbiano fini di lucro e che abbiano fra gli scopi sociali quelli mutualistici, assistenziali, di formazione professionale, culturale e ricreativa.

Nell'espletamento della propria attività si richiede al socio professionalità, saldi principi morali, sensibilità ai bisogni umani, rispetto dell'utente e della sua cultura, capacità di socializzazione.

La cooperativa è gestita dai soci attraverso la loro partecipazione a tutte le funzioni tecniche, amministrative ed economiche, secondo il criterio dell'avvicendamento e secondo le singole attitudini.

All'attività e agli scopi sociali i soci possono collaborare e prestare la propria opera anche in forma volontaria e a titolo gratuito, osservate le vigenti disposizioni di legge come in seguito precisato, con riconoscimento tuttavia dell'eventuale rimborso spese.

I soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le modalità di prestazione del proprio lavoro all'interno della cooperativa da parte dei soci saranno determinate con apposito regolamento, approvato dall'assemblea, che tutti i soci si obbligano a rispettare.

E' fatto divieto ai soci cooperatori, senza espressa e temporanea autorizzazione assenso dell'organo amministrativo, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente nonché di esercitare in proprio, avere interessenze dirette o prestare lavoro subordinato in imprese aventi oggetto analogo o affine a quello della cooperativa.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa ripone nella sua attitudine personale e professionale.

6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, ai sensi dell'art. 2527 c.c. terzo comma, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- 1) a) alla loro formazione professionale;
- 2) b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

7 (Soci volontari)

Sono soci volontari quelle persone che siano disponibili a collaborare, a titolo gratuito, nella cooperativa per il raggiungimento dello scopo sociale e si impegnino a

partecipare agli incontri formativi promossi dalla cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in una speciale sezione del libro soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

A norma delle leggi vigenti, ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione in caso di infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci mediante apposito regolamento interno.

8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- 1) a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- 2) b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- 3) c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- 4) d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- 5) e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 6) f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel Titolo IX del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- 1) a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- 2) b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato dal socio ammesso entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissione. Solo da questo momento la delibera di ammissione sarà efficace e sarà comunicata all'interessato e verrà annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

Qualora il socio non avesse provveduto entro 30 giorni al versamento delle somme dovute, la domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento dell'eventuale sovrapprezzo, come determinato ai sensi dell'art. 2528 c.c. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata e dovrà essere immediatamente iscritta nel libro soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- 1) a) al versamento:
 - 1 del capitale sottoscritto;
 - 2 della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - 3 del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- 2) b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- 3) c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali ed a partecipare effettivamente all'attività sociale.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- 1) a) non si trova più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- 2) b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione.
- 3) Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo statuto o della legge legittimino il recesso del socio, come anche valutare la richiesta di recesso del socio che non intende più partecipare all'attività sociale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato un mese prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti di tale gravità che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso per versamento delle quote sociali sottoscritte e dei versamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, pur dopo formale sollecitazione e/o diffida;

- d) che svolga attività in concorrenza o contrarie agli interessi sociali;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c.; nella valutazione della gravità dell'inadempimento si terrà conto anche delle segnalazioni effettuate dall'appaltatore sulla negligenza del socio nel compimento della prestazione di lavoro;
- f) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati contemplati al titolo IX, al titolo XII capo I, capo II e capo III (e relativamente al capo III, quelli contenuti alle sezioni I, II, III, IV e V) nonché al titolo XIII capo I e II del codice penale;
- g) che rifiuti senza giustificato motivo di partecipare ai lavori della cooperativa;
- h) che venga sottoposto ad azione disciplinare con conseguente cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione sul libro soci, da effettuarsi a cura dell'organo amministrativo, ex art. 2527 c.c.

13 (Decadenza)

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo sentito, nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti o che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione del libro dei soci.

14 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, esclusione e decadenza sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, in difetto, mediante raccomandata a mano con rilascio di ricevuta. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dal Titolo IX del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. In tal caso l'efficacia della delibera resterà sospesa sino alla decisione del collegio stesso.

In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte, i diritti dei soci e degli eredi sui fondi di previdenza eventualmente istituiti saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

15 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 27, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e

con le modalità di cui al precedente art. 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti, decaduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

18 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, con le modalità e condizioni previsti dall'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 500.

20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- 1) a) l'importo complessivo dell'emissione;
- 2) b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del

- diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- 3) c) il termine minimo di durata del conferimento;
- 4) d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- 5) e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;
- 6) f) i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori, persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. In tal caso il socio sovventore potrà esprimere il voto anche per una frazione dell'unità.

L'esercizio del diritto di voto spetta al socio sovventore, che alla data dell'assemblea risulti iscritto nell'apposito libro da almeno 10 (dieci) giorni.

Il socio sovventore persona giuridica sarà rappresentato in assemblea da persona munita di delega scritta conferita dall'organo che li ha nominati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle quote dei soci sovventori. Il rimborso avverrà dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le quote da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla cooperativa nell'esercizio suddetto.

22 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo; in mancanza di tale determinazione potranno recedere dopo cinque anni dall'ammissione alla società.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI

23 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad

investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO VI

DIPENDENTI

24 (Regolamento interno)

In considerazione della possibilità che il socio stabilisca con la cooperativa un rapporto di lavoro, la disciplina di tali prestazioni qualsiasi forma esse assumano e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, nel rispetto delle norme vigenti, in particolare a norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni.

Il regolamento di cui al comma precedente, redatto dall'organo amministrativo, viene approvato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti.

Nel caso eventuale di rapporti di lavoro subordinato il regolamento può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea o in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Allo stesso modo il regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore subordinato ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al terzo comma del presente articolo, la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

25 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore ad Euro 50 (cinquanta) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da un numero

- illimitato di quote trasferibili del valore nominale di Euro 500;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 27 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
 - d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo quote;
 - e) da eventuali riserve straordinarie;
 - f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto;
 - g) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

26 (Sottoscrizione, vincoli sulle quote e loro alienazione)

Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al titolo IX.

Le quote nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, tra soci e rispettivi coniugi, tra soci e loro parenti in linea retta all'infinito e per successione ereditaria.

Il socio sovventore che intende vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie quote nominative o parte di esse. Ciascuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio chiedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote nominative, i soci che hanno esercitato la prelazione entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno la facoltà di ricorrere al collegio arbitrale di cui al

titolo IX.

Il collegio sarà composto con le modalità sopra indicate anche nell'ipotesi in cui la prelazione sia esercitata da più di un socio; in tal caso tutti i soci esercitanti la prelazione realizzeranno un'unica procedura arbitrale con le medesime modalità.

Il collegio arbitrale o l'unico arbitro provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote nominative in rapporto al valore effettivo e reale dell'azione sociale e ne darà comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra loro.

27 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile fra i soci e non distribuibile, sia durante la vita della società, che all'atto del suo scioglimento, nella misura non inferiore al 30%, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima, costituito dalla Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà al Ministero del Lavoro;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto, ad eventuale remunerazione del capitale sociale in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, che attualmente è pari all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; la remunerazione che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quella stabilita per i soci cooperatori;
- e) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, a titolo di rivalutazione, nella misura che sarà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- f) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori l'organo amministrativo può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto. Il

ristorno potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- 1 erogazione diretta;
- 2 aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- 3 emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio.

- g) Alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
- h) Alla remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi ai sensi del titolo V del presente statuto.

L'assemblea può sempre deliberare che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b) ed h), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera dell'assemblea, all'aumento del capitale sociale sino al limite consentito dalle leggi vigenti. Rientra negli scopi mutualistici l'erogazione a favore di altre cooperative sociali, ONLUS e/o a favore di persone svantaggiate quando sia dimostrata la necessità di intervento.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

28 (Organi)

Sono organi della Società:

- 1) a) l'Assemblea dei soci;
- 2) b) il Consiglio di amministrazione;
- 3) c) il Collegio sindacale, se nominato.

29 (Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci, se previsti;
- 6) approva o modifica i regolamenti interni previsti dal presente statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione e detta indicazioni di indirizzo all'organo amministrativo stesso;
- 11) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 12) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sull'adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.

inviata all'indirizzo dei soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza o mediante altro mezzo, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quali la raccomandata consegnata a mano, il fax o l'e-mail. Oltre a ciò, ove lo si ritenga opportuno, mediante un avviso affisso nella sede sociale per almeno dieci giorni precedenti quello fissato per l'adunanza. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 27. In ogni caso le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis del c.c. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2479.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Anche alle riunioni dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà invitare persone non socie, come uditori senza diritto di parola o di voto.

L'organo amministrativo potrà indire riunioni di persone interessate alla vita della cooperativa per fornire informazioni riguardanti il funzionamento, la gestione, i programmi generali e i problemi finanziari.

30 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 6, 7 e 8 del precedente art. 29, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Ai soci assenti o dissenzienti spetta il diritto di recesso previsto dalla legge.

31 (Votazione)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni per i soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno dieci giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.18.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non

sia Amministratore o Sindaco della cooperativa, mediante delega scritta. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

33 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a quindici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero; i primi amministratori sono eletti nell'atto costitutivo.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Possono essere eletti amministratori i soci sovventori o imandatari dei soci sovventori persone giuridiche, ma la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione deve essere composta da soci cooperatori. Gli amministratori sono sempre revocabili dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed uno o più vicepresidenti; può eleggere un segretario.

Ai componenti l'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute ed un compenso annuo deliberato dall'assemblea ordinaria, anche successivamente alla nomina. Inoltre con delibera dell'Assemblea dei soci potrà essere accantonata un'indennità a favore degli amministratori, calcolata proporzionalmente ai loro compensi, a titolo di indennità di fine mandato.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c., nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o sovventori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

34 (Funzionamento dell'organo amministrativo)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quattro giorni prima dell'adunanza e deve essere ricevuta almeno il giorno prima. Le adunanze e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta, a voti palesi. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente del consiglio di amministrazione. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione hanno tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa. Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, all'organo amministrativo:

a) convocare l'assemblea dei soci;

- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; tra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più alte facoltà a riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, effettuando il rimborso delle quote;
- k) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 23 del presente statuto, nonché la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- l) deliberare l'adesione o il recesso da altri organismi, enti o società;
- m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, non aventi carattere di sede secondaria né di succursale;
- n) acquistare quote proprie della cooperativa e cederle nei limiti di cui all'art.2529 c.c.;
- o) affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

35 (Rappresentanza della società)

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio ed al vicepresidente, con firma disgiunta fra loro.

Il Presidente può essere revocato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, ma nella stessa sessione il consiglio di amministrazione dovrà nominare il nuovo presidente. Eguale procedura dovrà essere seguita per la sostituzione del vicepresidente.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione, anche in

sede di revocazione o cassazione.

Il presidente del consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del consiglio, può conferire speciale procura per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le mansioni spettano al vicepresidente con maggiore anzianità di carica.

36 (Collegio sindacale)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c..

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

I sindaci non hanno diritto a compenso, salva diversa deliberazione dell'assemblea, che in tal caso dovrà fissare il compenso per tutta la durata, o la durata residua, della loro carica.

37 (Requisiti mutualistici)

E' preclusa la distribuzione di dividendi tra i soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita sociale, né in sede di scioglimento della società.

38 (Scioglimento e liquidazione)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri, preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1 a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 27 lett. c);
- 2 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX **CONTROVERSIE**

39 (Controversie)

A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo nominato dalla CCIAA di Padova, autorevole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

F.to ROSANNA FRANCESCATO

F.to NICOLAS MARCOLINA Notaio